REGOLAMENTO (CEE) N. 2010/74 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1974

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° agosto 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 [3], ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue ;

considerando che la situazione attuale del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, particolarmente in alcuni paesi terzi, conducono a concedere una restituzione all'esportazione di animali vivi della specie bovina, all'esportazione di alcune carni fresche e refrigerate, figuranti nell'allegato alla posizione ex 02.01 A II a) 1 ed all'esportazione per talune destinazioni, di alcune carni congelate figuranti nell'allegato alla posizione ex 02.01 A II a) 2 ; che, per i prodotti oggetto della gara di cui al regolamento (CEE) n. 873/74 [4], le condizioni particolari di vendita non rendono necessaria la concessione di una restituzione ;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera ; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri ;

considerando che per le conserve di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1082/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa i coefficienti che esprimono il tenore in carne delle conserve fabbricate con carni congelate [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 207/70 [6], e contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori ;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile ;

considerando che l'articolo 92 dell'atto [7] allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 [8] prevede che le restituzioni all'esportazione dei nuovi Stati membri, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68, siano corrette dell'incidenza della differenza dei dazi doganali applicabili ai prodotti a partire dai quali tali prodotti sono elaborati ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 101 dell'11. 4. 1974, pag. 50.
(5) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 9.
(6) GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 10.
(7) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(8) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso vivo
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura	31,25 (1)
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	
aa)	di vitello :	
11.	carcasse e mezzene	60,00 (1)
22. e ex 33.	busti e quarti anteriori con un minimo, rispettivamente, di quattro paia di costole e di quattro costole ed un massimo di tredici paia di costole e di tredici costole, con o senza la pancia ; le costole possono essere intere o tagliate	47,50 (1)
ex 33.	selle e quarti posteriori, esclusi i busti e i quarti anteriori con, rispettivamente, più di otto paia di costole e più di otto costole ; le costole possono essere intere o tagliate	71,25 (1)
bb)	di bovini adulti :	
11.	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	60,00 (1)
22. e ex 33.	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza la pancia	47,50 (1)
ex 33.	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate	71,25 (1)
cc)	altre presentazioni di carni di vitello o di bovini adulti :	
11.	pezzi non disossati	47,50 (1)
ex 22.	pezzi disossati, escluse le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente imballati separatamente	70,00 (1)
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate :	
aa)	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :	
	— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei, alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o a degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità	60,00 (1)
bb) e ex cc)	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza pancia, esclusi i quarti anteriori oggetto dell'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 873/74 :	
	— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei, alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o a degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità	47,50 (1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg		
		Peso netto		
ex cc)	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate :			
	— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei, alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o a degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità	71,25 (1)		
dd)	altri :			
11.	pezzi non disossati :			
	— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei, alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o a degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità	47,50 (1)		
ex 22.	pezzi disossati, esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente, confezionati separatamente :			
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti	65,00 (1)		
	— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei, alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o a degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità	70,00 (1)		
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche :			
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	31,25 (1)		
		Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina :			
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina :			
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	23,06	19,43	30,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	13,84	11,66	18,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	9,22	7,77	12,00

(1) Per l'Irlanda e il Regno Unito l'importo della restituzione fissata deve essere diminuita dell'importo compensativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73 (GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9).

N.B. : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.